



Pr. G. n. 411/2013

SENT. 2684/2016
R.G. 411/2013
Cron. 1929
ep. 5394
dep. 23 SET 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta da:

dott.ssa Liliana Guzzo

Presidente

dott.ssa Anna Maria Marra

Giudice relatore

dott. Luca Boccuni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

www.osservatoriodirittoimpresa.it

oggetto: "Cause di
responsabilità per
gli organi am-
ministrativi e
di controllo, i
dirigenti generali
e i liquidatori
delle società
delle mutue
assicurative e
cooperative"

411

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2965/2013 R.G.AA.CC. promossa
da

Fallimento

A

idazione, rappr. e dif. dagli

Avv.:

ATTRICE

contro

B

Quarantini

12

C

F

e

TE

CONVENUTI

nonché

6

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e cooperative".

Conclusioni.

Fallimento A s.r.l. in liquidazione "... Nel merito - Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione di data 11.01.13 e in particolare per quelli sub I (rapporto della Società fallita con la "H", contratto del 07.11.05 e prosieguo: pagg.3/4), sub II (operazioni sui conti "Soci c/ prelevamento", "Soci c/finanz. infruttifero" e "Soci c/ sottoscrizione", con credito verso i Soci indebitamente trasferito a H", indebita restituzione di somme ai Soci e mancato versamento dell'aumento di capitale: pagg.5/7) e sub III (insufficienza del "Fondo svalutazione crediti", impossibilità di recupero di crediti e in generale debolezza del patrimonio netto a bilancio: pagg.7/9) la

emenda

responsabilità degli amministratori della Società "A r.l. in liquidazione" Signori B e C nonché quella dei componenti del Collegio Sindacale Signori D E

F, ... in solido tra loro, nei confronti della Società e dei creditori sociali; e conseguentemente - condannare i predetti Signori, in solido tra loro, a risarcire al Fallimento "A ... in liquidazione" in persona del Curatore dott. ... i danni tutti arrecati in misura quantomeno pari a € 419.975,00 per la posta I), € 196.539,32 (73.689,32+30.549,00+92.301,00) per la posta II) ed € 250.000,00 minimali anche per incremento del passivo sino alla dichiarazione del fallimento per la posta III), o in quella diversa misura anche maggiore che risulterà di Giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione o maggior danno e interessi legali dal dì della debenza sino al saldo effettivo.- Con vittoria di compenso e spese di causa, inclusi gli oneri di c.t.u.- In via istruttoria ...".

B C : "... precisa le conclusioni nel merito come da comparsa di costituzione e risposta ...", i.e.: "1) in via preliminare, dichiarare prescritta l'azione intrapresa dalla Curatela fallimentare ex artt. 2949-2935 e 2934 secondo comma cc per le ragioni esposte in comparsa; 2) Nel merito: rigettare le domande formulate dalla Curatela nei confronti dei sig. B e C perché infondate in fatto ed in diritto, avendo gli amministratori osservato la diligenza richiesta dalla legge nella gestione della A srl e ciò anche in considerazione delle fidejussioni personali prestate dai convenuti a favore della società; 3) in subordine, riconoscere il concorso di colpa ex art. 1227 cc in capo al Curatore fallimentare per non aver tempestivamente azionato i crediti di A verso H srl, e pertanto ridurre proporzionalmente tutte le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice; 4) Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.".

D E F "... NEL MERITO in via principale - dichiarare inammissibili o comunque rigettare, per le ragioni tutte esposte in atti, le domande proposte dall'attore contro i convenuti D



E F (anche accertando e dichiarando la prescrizione quinquennale del diritto azionato dall'attore eccepita in comparsa di risposta) in subordine - per la denegata ipotesi che, in confronto dei predetti convenuti, fosse accolta taluna delle domande dell'attore, accertare e determinare le quote di responsabilità dei tre sindaci (D E F) e dei due amministratori (signori B C) convenuti, condannando quest'ultimi a tenere indenni, per l'eccedenza, i primi dalle pretese dell'attore, anche per interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.; ridurre altresì le pretese dell'attore secondo le fattispecie ex art. 1227 primo comma c.c. eccepite in comparsa di risposta; - parallelamente, per la denegata ipotesi di soccombenza del convenuto E , condannare il terzo chiamato G s.p.a., in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t., con sede legale in :

2 (c.f., p. Iva e reg. impr.) per il titolo indicato in comparsa di risposta ed entro i limiti di polizza, a manlevare e tenere indenne il convenuto medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli per effetto delle domande proposte in questa causa dall'attore; - spese e competenze di causa rifuse in via istruttoria - occorrendo, ammettere le istanze istruttorie articolate dai convenuti nelle loro memorie exd art. 183 sesto comma n. 2) e 3) c.p.c. (da intendersi in questa sede interamente richiamate per relationem) e non ammesse in corso di causa - dichiarare inammissibili o comunque rigettare, per le ragioni tutte esposte in atti, le domande proposte dall'attore contro i convenuti D E F

E F (anche accertando e dichiarando la prescrizione quinquennale del diritto azionato dall'attore eccepita in comparsa di risposta) in subordine - per la denegata ipotesi che, in confronto dei predetti convenuti, fosse accolta taluna delle domande dell'attore, accertare e determinare le quote di responsabilità dei tre sindaci (D E F) e dei due amministratori (signori B C) convenuti, condannando quest'ultimi a tenere indenni, per l'eccedenza, i primi dalle pretese dell'attore, anche per interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.; ridurre altresì le pretese dell'attore secondo le fattispecie ex art. 1227 primo comma c.c. eccepite in comparsa di risposta; - parallelamente, per la denegata ipotesi di soccombenza del convenuto D , condannare il

Quomo

terzo chiamato **G** s.p.a., in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t., con sede legale in (c.f., p. Iva e reg. impr. **pa** Il titolo indicato in comparsa di risposta ed entro i limiti di polizza, a manlevare e tenere indenne il convenuto medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli per effetto delle domande proposte in questa causa dall'attore; - spese e competenze di causa rifuse in via istruttoria - occorrendo, ammettere le istanze istruttorie articolate dai convenuti nelle loro memorie ex art. 183 sesto comma n. 2) e 3) c.p.c. (da intendersi in questa sede interamente richiamate per relationem) e non ammesse in corso di causa".

6 : "... precisa le conclusioni nel merito come in comparsa di costituzione e risposta ...", i.e.: "NEL MERITO: Verificati la mancanza dei presupposti, anche in ordine alla tempestività, della proposta azione di responsabilità, respingersi la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta l'addebitabilità alla persona del Signor **D**, nella sua qualità di Componente il Collegio Sindacale della società fallita, di fatti e/o circostanze valutabili ai fini della responsabilità nei confronti dei creditori sociali, limitare l'operatività della garanzia assicurativa alla luce del disposto di cui al punto 2) delle condizioni particolari della polizza 0223208330, fermo il previsto massimale ed il limite del rischio di esposizione fissato in € 180.000,00 al lordo del massimo scoperto del 10%, con il conseguente rigetto di ogni maggiore ed infondata richiesta. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento (**A** S.r.l. in liquidazione rivolgeva agli amministratori, **B** e **C**, ed ai sindaci, **D**, **E**, **F** plurimi addebiti e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento del danno

Quano



nella misura complessiva di Euro 866.514,32, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.

Si costituivano gli amministratori ed eccepivano la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2949 c.c.; contestavano, in ogni caso, il fondamento degli addebiti.

Si costituivano i sindaci ed eccepivano a loro volta la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità ex artt. 2947 e 2949 c.c.; contestavano il fondamento della pretesa; in ipotesi di ravvisata responsabilità chiedevano accertarsi le proprie quote da quella degli amministratori con condanna di questi ultimi a tenere indenni, per l'eccedenza, i deducenti; chiedeva, altresì, la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, 6

Si costituiva 6 p.a. ora 6 chiedendo il rigetto della domanda attorea stante l'assenza dei relativi presupposti, ivi compresa la tempestività; in via subordinata, chiedeva limitarsi la garanzia assicurativa alla luce del disposto di cui alle condizioni particolari di polizza, fermo il massimale ed il limite di rischio dell'esposizione al lordo del massimo scoperto del 10%.

Espletata consulenza tecnica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

- A s.r.l. in liquidazione [d'ora innanzi solo A], operante nel settore del mercato immobiliare, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 97/2008 dell'11 novembre 2008.

Amministratori della società, oltre che soci, sono stati a far tempo dal 2004, epoca di sua trasformazione in società a responsabilità limitata, A ne ed B, il A con delibera del 14 gennaio 2008, iscritta in data 21 febbraio 2008, veniva designato amministratore unico a seguito delle dimissioni del B

La società veniva posta in liquidazione e ne veniva designato il liquidatore nella persona del dott. I con delibera del 21 febbraio 2008, iscritta in data

Giudice

14 marzo 2008.

Nel 2006, a seguito di un aumento di capitale, è stato introdotto il collegio sindacale, costituito da D. nella veste di presidente, E.

P.
Il Fallimento addebita agli amministratori:

→ un'operazione irrazionale e dannosa consistente nella stipula con H S.r.l. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare in data 7 novembre 2005, nel versamento del prezzo attraverso acconti e di un saldo finale per complessivi Euro 888.690,00 (Euro 747.000,00 più i.v.a.), a cui non aveva fatto seguito la stipula del definitivo, fissato per il 31 dicembre 2006, bensì l'emissione da parte di H S.r.l. in data 5 febbraio 2008 di una nota di accredito di Euro 327.050,00, oltre i.v.a., pari a complessivi Euro 349.020,00, per rinuncia al preliminare di acquisto di cui sopra, somma incassata da A i in tre volte senza che gli amministratori si attivassero per ottenere la restituzione di quanto ulteriormente versato; in relazione a tale operazione il Fallimento quantifica il danno patito dalla società in Euro 419.975,00, pari alla differenza tra la somma di Euro 747.000,00 in linea imponibile e la somma di Euro 327.025,00, oggetto di restituzione;

→ "comportamenti illegittimi ... riportati in contabilità", quali il trasferimento a M S.r.l., all'esito di irregolari annotazioni contabili, di un credito della società verso i soci, l'indebita restituzione ai soci di finanziamenti, il mancato versamento da parte dei soci dell'aumento di capitale deliberato nel 2006; quale conseguenza di tali operazioni il Fallimento quantifica il danno patito dalla società in Euro 196.539,32;

→ l'inosservanza del disposto dell'art. 2426, co. 1, c.c., secondo cui "i crediti devono essere inseriti secondo il valore presumibile di realizzazione" e, per l'effetto l'omessa costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti nonché in una generale la debolezza del patrimonio netto a bilancio; il Fallimento quantifica il danno derivante da tale addebito in Euro 250.000,00 "minimali anche per incremento del passivo sino alla dichiarazione di fallimento".

Ai componenti del collegio sindacale il Fallimento addebita carenze nell'attività di vigilanza e controllo in violazione dell'art. 2403 c.c., sul presupposto che i doverosi controlli avrebbero impedito il verificarsi del danno (art. 2407 c.c.).

Manca



Va detto che parte attrice non ha qualificato l'azione di responsabilità esercitata difettando l'atto di citazione di riferimenti normativi.

Deve ritenersi che il fondamento normativo vada ricercato nel disposto dell'art. 146, co. 1, l.f. secondo cui *"Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; ..."*, disposizione che conferisce al curatore la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali (Cass. 21 luglio 2010, n. 17121: *"Sussiste, pur dopo la riforma societaria di cui al d.leg. n. 6 del 2003, la legittimazione del curatore del fallimento della società a responsabilità limitata all'esercizio, oltre che dell'azione sociale di responsabilità, anche dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nei confronti di amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società a responsabilità limitata."*) ed ha come scopo quello di acquisire all'attivo fallimentare tutto quanto sottratto o perso per fatti imputabili agli amministratori.

Ciò puntualizzato, nel caso di specie non può dirsi compiuto quanto meno il termine prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.f.. D'altra parte, per costante giurisprudenza, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della detta prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su amministratori o sindaci la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715).

Ebbene, i convenuti non hanno dato la prova dell'insorgenza del manifestarsi dell'insufficienza del patrimonio anteriormente alla declaratoria di fallimento.

Sul punto le allegazioni dei convenuti sono del tutto generiche e comunque

inadeguate.

Gli amministratori hanno ricollegato la percepibilità della crisi della società ai bilanci (in particolare dal bilancio depositato nel 2004 essi assumono che risultasse che l'attivo era costituito da finanziamenti mentre una percentuale pari all'1% del patrimonio era costituito da mezzi propri) e dalle polizze fideiussorie richieste dalle banche al (**B** **C** in data 16 febbraio 2005 e 27 agosto 2007.

Tali elementi di valutazione, peraltro comuni alle imprese edilizie in generale per ammissione degli stessi amministratori, non possono considerarsi univocamente rivelatori di insufficienza della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.. Inoltre, la prestazione di fideiussioni non è dato suscettibile di costituire oggetto di conoscenza generalizzata da parte dei creditori.

I sindaci hanno ricollegato la percepibilità della crisi nell'ambito del sistema bancario, ove già a novembre 2007 si registravano crediti già scaduti e non pagati per rilevanti importi e durevoli sconfinamenti, e presso i fornitori in epoca anteriore all'anno 2008.

Per tali dati, in ogni caso generici, si richiama quanto in precedenza osservato: non si tratta di circostanze suscettibili di costituire oggetto di conoscenza generalizzata da parte dei creditori.

Passando all'esame delle contestazioni rivolte agli amministratori, con riguardo al primo addebito, sviluppato con riferimento alla condotta tenuta dagli amministratori nell'ambito degli immobili promessi in vendita a **U** s.r.l., va detto che a valle -e cioè anche dando per accertati e condivisibili, a monte, i rilievi in ordine alla irrazionalità e incongruenza dell'operazione- difetta la prova del danno. In sostanza il Fallimento addebita agli amministratori di non essersi attivati per richiedere la restituzione della somma di Euro 419.975,00, pari alla differenza tra quanto versato e quanto rimborsato. Non costituisce, infatti, specifico motivo di addebito la gestione dell'operazione in sé (condizioni del preliminare, pagamento del saldo prima ancora del definitivo, inerzia a fronte della mancata stipula del definitivo), come si evince dal contenuto della pagina 4 dell'atto di citazione (si veda l'ultimo periodo), da cui si desume che il danno preteso è correlato alla inerzia serbata in ordine alla richiesta di restituzione delle somme versate in

eccedenza rispetto alla somma oggetto della nota di accredito di cui si è detto sopra.

L'addebito si concreta, dunque, nella mancata riscossione di un credito.

Al riguardo si osserva che l'inerzia nella riscossione dei crediti sociali è idonea a costituire di per sé fonte di danno ove risulti che i crediti siano divenuti inesigibili per cause riconducibili agli amministratori.

Ebbene, nel caso di specie non vi è prova del fatto che la mancata riscossione di tale credito sia dipesa dall'inerzia serbata dagli amministratori. Vero è, infatti, che M s.r.l. è stata dichiarata fallita ma ciò è accaduto con sentenza n. 135\2012 del Tribunale di Vicenza, a distanza di anni dalla declaratoria di fallimento di A

. Non sono state allegate, inoltre, iniziative del Fallimento attoreo tese a ottenere il rimborso del prezzo la cui mancata realizzazione si addebita agli amministratori.

Con riguardo all'addebito relativo a → *"comportamenti illegittimi ... riportati in contabilità"*, quali il trasferimento a M s.r.l., all'esito di irregolari annotazioni contabili, di un credito della società verso i soci, l'indebita restituzione ai soci di finanziamenti, il mancato versamento da parte dei soci dell'aumento di capitale deliberato nel 2006, va detto che non è ravvisabile alcun danno.

Il primo comportamento denunciato viene descritto in atto di citazione in termini di compensazione del saldo attivo del conto '3.39.030 Soci c/prelevamento' al 31 dicembre 2005, pari ad Euro 83.154,20, *"a motivo di anticipi di esborsi personali degli amministratori"* *"con l'utile precedente '5.90.012 Utili soci snc' di E. 9.464,88"* e nel collocare *"il saldo di E. 73.689,32 ... nel conto '3.39.008 Crediti diversi"*. Tali annotazioni sarebbero rivelatrici a dire del Fallimento di un utilizzo di denaro sociale per pagamenti personali dei soci ed amministratori.

L'addebito è infondato. La compensazione tra l'una posta e l'altra non risulta che abbia provocato un danno alla società.

Denuncia il Fallimento che nell'anno successivo il credito della società '3.39.008 Crediti diversi' fu azzerato in data 1 marzo 2006 con scrittura contabile in avere 'Acconto a M srl' di Euro 73.689,32 la quale, unitamente ad altra scrittura in avere di Euro 96.310,68 nel conto '6.80.100 Soci c/ finanz.infruttifero' conduceva ad una contropartita contabile in dare del conto '6.45.008 Acconti a M acq.

Quarant

Immobili' di Euro 170.000,00. Tali annotazioni, secondo il Fallimento, rivelerebbero una traslazione in capo a *M* s.r.l. di un credito di Euro 73.689,32 che (*A*) vantava nei confronti dei suoi soci ed un finanziamento soci di Euro 96.310,68 senza che ciò si traducesse in un'entrata di denaro bensì in un credito verso *M* s.r.l..

L'addebito, per quanto evincibile dalla esposizione, deve considerarsi infondato alla luce dei chiarimenti offerti dalla difesa dei sindaci poiché le annotazioni danno conto di un'operazione consistente nell'estinzione di un credito per acconti di *M* s.r.l. per affari immobiliari da parte dei soci, debitori per la restituzione di prestiti a *A*, insuscettibile di recare danno alla società. Quest'ultima, nella sostanza, in luogo di un credito verso i soci alla restituzione dei prestiti, si ritrovò con un pagamento effettuato a *M* s.r.l. a fronte di operazioni immobiliari.

Denuncia poi il Fallimento che in data 1 marzo 2006 venne attivato il conto '6.80.100 Soci /finanziamento infruttifero' e che su questo conto nel corso dell'anno vennero eseguiti alcuni versamenti inframmezzati da 'restituzione soci' e a fine 2006 si registrò un saldo di Euro 56.810,68, divenuto di Euro 68.810,68 a fine 2007 e di Euro 65.761,68 nell'aprile 2008. Tali annotazioni rivelerebbero, secondo il Fallimento, una diminuzione del finanziamento soci ed una restituzione indebita di Euro 30.549,00 a ridosso di delibera di aumento del capitale sociale del luglio 2006, ove si era dato atto della necessità di disporre di ulteriori mezzi finanziari allo scopo di attuare il programma di investimenti in corso.

Sta di fatto che non è ravvisabile un danno poiché i soci ricevettero Euro 30.549,00 tra il 30 giugno ed il 14 luglio 2006 ed effettuarono un versamento di Euro 32.000,00 il 14 luglio 2006. Ebbene, esclusa la ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 2467, co. 1, c.c. [*Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.*], considerato il ridotto importo delle somme di che trattasi, non appare provata neppure la violazione dell'art. 2467, co. 2, c.c. [*Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche*

emulo

in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento."], posto che i rimborsi in questione, per la loro modestia, non avrebbero potuto incidere sulla disponibilità delle risorse per la soddisfazione dei creditori sociali.

Infine, dalle annotazioni sul 'conto 3.39.025 Soci c/sottoscrizione' risulta una differenza di Euro 92.301,00 a credito della società in relazione al deliberato aumento del capitale sociale che però gli amministratori non si preoccuparono di riscuotere.

Anche per detto credito valgono le considerazioni sopra svolte con riguardo al credito nei confronti di U s.r.l. e valevoli per qualsiasi credito. Non è sufficiente allegare l'inerzia degli amministratori nella riscossione di un credito ma occorre, come si è visto, che il credito sia divenuto inesigibile a causa di quell'inerzia. Nel caso di specie non vi è alcun riscontro di tale eziologia.

Con riguardo all'addebito consistente « nella inosservanza del disposto dell'art. 2426 n. 8, c.c., secondo cui "i crediti devono essere inseriti secondo il valore presumibile di realizzazione", con conseguente omessa costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti, e « in generale nella debolezza del patrimonio netto a bilancio, la consulenza di ufficio svolta dal dott. L, le cui conclusioni sono condivisibili poiché esenti da vizi logici o errori di metodo ed il cui contenuto qui si richiama integralmente, conduce ad escludere che dall'operato degli amministratori sia derivato un danno alla società.

Il dott. L ha ravvisato l'insufficienza del fondo svalutazione crediti ed ha ritenuto che il patrimonio netto a bilancio fosse sì debole, come peraltro avviene nella gran parte delle imprese italiane, ma non nei termini lamentati dal Fallimento atteso che, a seguito della rivalutazione di un immobile aziendale eseguita ex l. n. 266/2005 l'entità del patrimonio netto, in assenza di documentazione probatoria di segno contrario, non poteva considerarsi solo apparente ma anche sostanziale.

Sta di fatto che l'azione di responsabilità è un'azione di danni che ha come presupposto l'accertamento di inadempienze degli amministratori con la conseguenza che se pure vengano ravvisate operazioni non corrette, per l'accoglimento della domanda è pur sempre necessaria la prova che da esse sia

Quanto

derivato un danno.

Su tale specifico aspetto il dott. L ha evidenziato che maggiori appostazioni a fondo svalutazione crediti non avrebbero comunque comportato la riduzione al di sotto dei limiti di legge e che non vi sono elementi per poter affermare che la prosecuzione dell'attività di impresa –non sussistendo gli obblighi previsti dagli artt. 2482 *ter* c.c.- abbia arrecato un danno alla società o a terzi.

Le considerazioni che precedono conducono ad escludere la responsabilità degli amministratori come pure della responsabilità dei sindaci, il cui presupposto è la configurabilità di un'inadempienza degli amministratori, e, in ogni caso, il fondamento della pretesa risarcitoria.

Le domande attoree devono conclusivamente essere rigettate.

La domanda di manleva proposta dall' D nei confronti della sua Compagnia assicuratrice rimane assorbita.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55\2014, applicabile anche alle controversie instaurate anteriormente, e tenuto conto del contenuto degli atti difensivi, vanno poste a carico del Fallimento in base ai principi di soccombenza e causalità, unitamente alle spese di consulenza di ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, così provvede:

assorbita ogni altra domanda o eccezione, rigetta le domande attoree;

condanna il Fallimento A s.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore di B C delle spese di lite, liquidate in Euro 7.458,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

condanna il Fallimento A s.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore di D E F delle spese di lite, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

condanna il A s.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore di G delle spese di lite, liquidate in Euro 7.458,00 per

Giur. Civ.



compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

spese di consulenza di ufficio, liquidate con separato provvedimento, a definitivo carico del Fallimento. **A** s.r.l. in liquidazione.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 luglio 2016.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott. Liliana Guzzo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
29 SET. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

www.osservatoriodirittimpresa.it